

Lo scudo per il transfer price vale anche se si trascura la comunicazione

Cgt Milano

È importante la tempestiva consegna della documentazione

La decisione sceglie la prevalenza della sostanza sulla forma

**Massimo Bellini
Enrico Ceriana**

La penalty protection è applicabile anche in assenza della comunicazione in dichiarazione del possesso della documentazione di transfer pricing, qualora la stessa venga tempestivamente consegnata ai verificatori. L'interessante principio è contenuto nella sentenza della Cgt di primo grado di Milano 3213/9/2025, che valorizza gli aspetti sostanziali della normativa, ovvero pre-

miare il comportamento collaborativo e trasparente del contribuente, indipendentemente dalle formalità.

La controversia nasce da una contestazione sui prezzi di trasferimento per gli anni 2017, 2018 e 2019. I giudici hanno confermato la ripresa a tassazione, tuttavia hanno ritenuto che le sanzioni non fossero dovute nonostante la società non avesse comunicato in dichiarazione il possesso degli oneri documentali. Ciò in quanto era stata predisposta la documentazione in conformità alle indicazioni del Provvedimento del 29 settembre 2010 e la stessa era stata consegnata nel termine di dieci giorni dalla richiesta, come previsto dalla normativa allora vigente, consentendo in tal modo una piena comprensione della politica di transfer pricing e delle operazioni infragruppo. Pertanto alla luce del comportamento collaborativo adottato la mancata segnalazione nella dichiarazione dei redditi "non può costituire motivo per il disconoscimento del regime premiale".

I casi di documentazione predisposta e consegnata in verifica pur in assen-

za della comunicazione in dichiarazione non sono così infrequenti. In tali eventualità l'irrogazione delle sanzioni amministrative piene pare eccessiva, perché la documentazione facilita le attività di verifica e consente agli organi accertatori di ottenere informazioni sul contribuente e sul gruppo che, in assenza della stessa, sarebbe molto più difficile recuperare. In altri termini anche se la penalty protection è subordinata dall'art. 1, comma 6, del Dlgs n. 471/1997 alla comunicazione del possesso in dichiarazione, la situazione del contribuente che ha consegnato gli oneri documentali ai verificatori (senza comunicare il possesso) è senza dubbi ben diversa rispetto a quella del contribuente che nulla ha predisposto ai fini del transfer pricing. Dovrebbero in tale eventualità applicarsi, perlomeno, le riduzioni previste dall'art. 7, comma 4, del Dlgs n. 472/97, secondo cui se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista.

È pertanto da accogliere con favore

l'interpretazione sostanzialistica dei giudici milanesi che pare uniformarsi alle indicazioni della Cassazione secondo cui la "... prevalenza della sostanza sulla forma è principio imprescindibile ed anche storicamente radicato" nel diritto tributario (Cass. ordinanza n. 23549/2019) e auspicabilmente potrà contribuire a ripensare l'applicazione delle sanzioni nei casi come quello in esame. Si tratterebbe anche di un maggiore allineamento con i principi Ocse, che enfatizzano l'importanza della correttezza e completezza della documentazione e del fatto che sia tempestivamente consegnata, oltre che con l'approccio già adottato in altri paesi che hanno un regime di penalty protection analogo all'Italia (ad esempio gli Stati Uniti) ma meno legato ai formalismi come la nostra normativa.

Anche se la sentenza affronta un caso relativo al regime di oneri documentali precedentemente in vigore i commenti sopra possono essere applicati anche al nuovo regime previsto dal Provvedimento del 23 novembre 2020.